



**COMUNE DI BAGNACAVALLO**  
Provincia di Ravenna

Id. 1037796  
Fascicolo n. 2024/04 03/000010

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

---

**D E T E R M I N A Z I O N E N. 227 del 19/07/2024**  
Pubblicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all'Albo pretorio

---

**OGGETTO:** COMUNE DI BAGNACAVALLO - AFFIDAMENTO DIRETTO  
DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DI  
APPELLO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI  
SECONDO GRADO DELL'EMILIA ROMAGNA – IMU 2016 - CIG  
B256C13BD6. IMPEGNO DI SPESA

**IL DIRIGENTE**

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con atto Rep. n. 1 in data 31/05/2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30/09/2017 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;

Richiamati i seguenti atti del Comune di Bagnacavallo:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 26/09/2023: ad oggetto “Approvazione Bilancio Consolidato per l'esercizio finanziario 2022”;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2023: ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026”;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 19/12/2023 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026”;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 29/12/2023 ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 / 2026 – (Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000)”;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 13/02/2024 ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato Attività Organizzazione (PIAO) 2024-2026”;

Considerato:

- che ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU n. , n. e n. anno imposta 2013 con i quali il Comune di Bagnacavallo ha contestato l’infedele dichiarazione IMU relativa agli immobili siti in Bagnacavallo, , di proprietà della stessa, dichiarati esenti ma oggetto di imposta in quanto gli immobili accertati non vengono utilizzati direttamente dalla stessa , ma vengono concessi in comodato d’uso gratuito ad altra associazione che non può considerarsi *“funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente”*.
- che la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, nonostante l’assenza dei requisiti suddetti, con sentenza n. accoglieva il ricorso con spese compensate;
- che l’Amministrazione Comunale ritiene di proporre Appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia Romagna per far valere la corretta interpretazione delle disposizioni previste dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992 in quanto gli immobili vengono utilizzati da un ente terzo che non può considerarsi una “compenetrazione” dell’ente religioso, facendo venir meno il presupposto oggettivo indicato dal legislatore per il riconoscimento dell’esenzione;

Ritenuto corretto l’operato del Servizio Entrate dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e considerato l’interesse dell’Ente a far valere le proprie ragioni in merito alla validità dell’avviso di accertamento regolarmente notificato al contribuente;

Ritenuto quindi di proporre Appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Emilia Romagna secondo le disposizioni di legge contro la

avverso la Sentenza pronunciata dalla Corte  
di Giustizia Tributaria di I grado di Ravenna, sezione 2, in data 11/12/2023, depositata il  
16/01/2024 e non notificata, autorizzando il Settore Entrate Comunali ad adottare tutti gli atti  
necessari, ed in particolare al conferimento del servizio al procuratore speciale per la difesa del  
Comune di Bagnacavallo, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, nonché  
all’impegno di spesa posta a carico del Comune di Bagnacavallo;

Considerato che l'Ente Locale è parte integrante del nuovo processo tributario e sta in giudizio, ex art. 11 D.lgs. 546/92, mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento che, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 18/08/2000, n. 267, è il Sindaco;

Richiamata la delibera di G. C. n. 89 del 02/07/2024 che autorizza alla proposizione del ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di II grado dell'Emilia Romagna contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado dell'Emilia Romagna n. e con la quale si è provveduto alle prenotazioni della spesa nr. 922/1/2024 e nr. 923/1/2024 relative rispettivamente al compenso del procuratore speciale e al rimborso del Contributo Unificato;

Visto:

- il nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023 (nel seguito anche "Codice") che ha acquisito efficacia dal 1/07/2023;
- l'art 56 "Appalti esclusi nei settori ordinari" del Codice che prevede, al comma 1, lett. h), che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici inerenti i servizi legali di patrocinio e attività connesse (in continuità con l'articolo 17, comma 1 lett. d del vecchio Codice D.Lgs. n. 50/2016);
- le Linee di indirizzo approvate con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:
  - "a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;*
  - d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarietà del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;"*
- le predette Linee di indirizzo prevedono altresì all'art. 2 comma 2 lett. b) l'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico in caso di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento (cfr. Par. 3.1.4.1 Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);
- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;
- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "fornite da un

avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" e "dalla libera scelta del difensore";

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Sottolineato che la tipologia di ricorso rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto e di abilitazione al patrocinio legale dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, con il quale intercorra un proficuo rapporto di fiducia pregressa a garanzia della riservatezza e affidabilità necessaria in relazione alla questione in esame;

Dato atto che:

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;

- l'ufficio si trova a dover gestire un numero elevato di cause, non compatibile con il personale addetto all'ufficio contenzioso;

- l'udienza per la trattazione della causa suddetta è fissata in tempi molto ristretti e che non consentono all'ufficio di procedere adeguatamente;

- si è reso pertanto indispensabile contattare un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Ritenuto, pertanto, necessario affidare la difesa ad un consulente legale di conosciuta e garantita capacità nel proporre appelli presso la Corte di Giustizia Tributaria di II grado in materia di tributi locali;

Appurato che, sulla base dell'esame svolto è stato individuato l'Avvocato Marco Zanasi, C.F. [REDACTED], con sede a Modena in via Ganaceto n. 154, soggetto meritevole di fiducia con comprovata esperienza in campo tributario, ed il complessivo spessore del curriculum, comprovano, senza alcun dubbio, la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica, in materia di IMU;

Valutata la congruità del preventivo presentato dall'Avvocato Marco Zanasi, con sede a Modena in via Ganaceto n. 154 ed acquisito agli atti (Prot. n. 44982 Unione del 05/06/2024) in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 per le cause di pari valore tenuto conto altresì dell'oggetto e della complessità della controversia;

Dato atto che la spesa è così determinata:

- compenso pari ad € 1.380,00
- C.P.A. pari ad € 55,20 (4%)
- IVA € 315,74 (22%)

- totale: € 1.750,94

Dato altresì, atto, che l'Avvocato procederà ad anticipare per conto del Comune il Contributo Unificato di € 90,00 come indicato nel preventivo ed acquisito agli atti (Prot. n. 44982 Unione del 05/06/2024);

Ritenuto di affidare l'incarico in oggetto **all'Avvocato Marco Zanasi, C.F.**, con sede a Modena in via Ganaceto n. 154;

Atteso che:

- è già in possesso dell'ente la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità dell'Avv. Marco Zanasi, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (da acquisire ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);

- il professionista ha attestato di essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalla legge, in conformità alle disposizioni vigenti;

- è stato acquisito in data 02/07/2024 il DURC ON LINE attestante la regolarità contributiva dell'Avvocato Marco Zanasi, in conformità alle disposizioni vigenti (scadenza 02/10/2024);

Vista la Legge di Bilancio 2024 n. 213 del 30/12/2023;

Visto l'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Accertato che:

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa e pertanto risulta impegnabile la spesa in tale esercizio 2024;
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;
- è stato acquisito il CIG ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITÀ dei pagamenti;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30/9/2017, con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;
- la Deliberazione n. 4 del 18/01/2024, con cui la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha conferito gli incarichi di Elevata Qualificazione per il periodo dal 01/02/2024 al 31/12/2024;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;

#### DETERMINA

- di incaricare, per i motivi ed i fini di cui in premessa, nel giudizio in argomento l'**Avvocato Marco Zanasi, C.F**, con sede a Modena in via Ganaceto n. 154, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge per la proposizione in appello presso la Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Emilia Romagna contro la sentenza n. per la spesa complessiva di € 1.840,94 comprensiva di C.P.A (4%) di € 55,20, IVA (22%) di € 315,74 e Contributo unificato di € 90,00 ;
- di impegnare la spesa € 1.750,94 relativa al procuratore speciale sul bilancio del Comune di BAGNACAVALLO 2024/2026 - annualità 2024 - Cap.3030BO art. 3312 Cdr016 Cdg052 a partire dalla prenotazione 922/1/2024 come riportato dalla sottostante tabella:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:04- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02	AFFIDAMENTO INCARICO PROCURATORE SPECIALE AVVERSO LA	AVVOCATO MARCO ZANASI, C.F , P.IVA 02212120360 con	2024/922/1	€ 1.750,94

	.99.002 Cap.3030BO - Art:3312- Cdr:CDR016 - Cdg:052	SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI RAVENNA N CIG B256C13BD6	domicilio fiscale in via Ganaceto, n. 114 MODENA (MO) e studio con sede in via Ganaceto, n.154 Modena (MO)		
--	---	--	---	--	--

- di impegnare la spesa di € 90,00 relative al Contributo Unificato per la proposizione dell'appello in Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna avverso la sentenza n. 13/2024 e trova copertura sul bilancio del Comune di BAGNACAVALLO 2024/2026 – annualità 2024 – al Cap. 8030BO Art. 8040 Cdr016 Cdg052 a partire dalla prenotazione 923/1/2024 come riportato nella sottostante tabella:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO IMPEGNO	IMPORTO
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:04- M.Agg:10 ContiF:U.1.10.05. 04.001 Cap. 8030BO Art. 8040 Cdr016 Cdg052.	CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO PER IL DEPOSITO TELEMATICO DI APPELLO IN CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO E.R. ANNO 2024 MEDIANTE PAGAMENTO DIRETTO TRAMITE MOD.F23	AVVOCATO MARCO ZANASI , C.F , P.IVA 02212120360 con domicilio fiscale in via Ganaceto, n. 114 MODENA (MO) e studio con sede in via Ganaceto, n.154 Modena (MO)	2024/923/1	€ 90,00

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone: “ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l'esigibilità dell'impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa;
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- di informare l' aggiudicatario: “a decorrere dal 1° luglio 2017 entrano in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 D.L. 24/4/2014 che ampliano la platea dei soggetti coinvolti nella disciplina del cosiddetto “split payment”, con particolare riferimento all'inclusione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, precedentemente esclusi”;
- la prestazione richiesta è relativa ad attività non rilevanti ai fini dell'IVA e che lo stesso professionista dovrà provvedere ai sensi dell'art 17 – TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del citato DPR, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”, eventuali esclusioni dalla disciplina di “split payment” previste dalla circolare 13 aprile 2015 n. 15/E quali “le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante” vanno esplicitamente indicate in fattura elettronica;
- il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica, (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) emessa dall' Avvocato Marco Zanasi sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione delle spese impegnate col presente atto ai sensi dell'art 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 24 del Regolamento di Contabilità corrispondendo il rimborso relativo al Contributo Unificato, il 50% dell'importo relativo al compenso all'atto del deposito e la restante parte all'atto della definizione del giudizio;
- il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:  
Codice Univoco Ufficio 99BRCG corrispondente al Settore Entrate – Comune di Bagnacavallo.

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;

- di dare atto

- che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in base al combinato disposto degli artt. 147Bis, 179 e 183, comma 7, TUEL;
- che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "INCARICHI" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

Bagnacavallo, 19/07/2024

LA DIRIGENTE  
Dott.ssa Stefania Zammarchi